

# Veicolo estero concesso in locazione senza conducente

Disciplina della locazione,  
documenti a bordo del veicolo,  
accertamenti, sanzioni



*Il D.L. n. 113/18 convertito, con modificazioni, in legge n. 132/18, ha introdotto nell'articolo 93 del codice stradale il comma 1-ter quale deroga - nell'ipotesi di veicolo estero concesso in locazione senza conducente -, al principio generale contenuto nel comma immediatamente precedente, secondo il quale: "è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero".*

Tutta la questione, che fino all'avvento delle modifiche apportate al codice stradale nazionale dal Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, per i servizi di polizia stradale appariva pressoché scontata, in quanto relativa alla proprietà del bene mobile registrato in regime di locazione senza conducente, è balzata all'onore delle cronache - ed all'interesse da parte di chi deve effettuare i controlli su strada - nella misura in cui il primo periodo dell'articolo 93, comma 1-ter, C.d.S., si riferisce ai veicoli concessi locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

**1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In man-**

*canza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.*

È allora, una volta in più, il caso di puntualizzare che l'impresa concedente DEVE essere costituita in uno Stato membro della U.E. o dello S.E.E., e che NON DEVE aver stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

Fatta questa necessaria premessa, vediamo cosa si intende per **locazione senza conducente**.

Tecnicamente, come si ricava dal contenuto dell'articolo 84, comma 1, C.d.S., *un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso*. Quindi, in linea generale e per quanto qui di interesse, la locazione senza conducente di un veicolo, è un contratto in cui un'impresa, che potremmo indicare come concedente o locatore, dietro il pagamento di un canone periodico, mette a disposizione del proprio cliente, definibile anche come locatario o utilizzatore, un bene mobile registrato.

Sostanzialmente il contratto di locazione senza conducente può essere strutturato intorno a due soggetti:

- L'impresa concedente (locatore);
- il cliente (locatario).

In questo rapporto, il locatore si connota come soggetto che conferisce il veicolo, dunque, non assume responsabilità circa l'individuazione del bene e la sua utilizzazione. In tale rapporto il locatario che - per tutta la durata del contratto - non gode della proprietà sul bene, ne vanta esclusivamente la disponibilità e la facoltà di utilizzo assumendosene tutti i rischi.

**Chi può esercitare la locazione senza conducente di veicolo estero?**

Rispetto al caso in specie, così per come contemplato dal riformato articolo 93 del C.d.S., la locazione senza conducente del veicolo estero può avvenire esclusivamente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica) residente in Italia. Per tanto la norma esclude esplicitamente ogni tipo di situazione legata alla locazione senza conducente di veicolo immatricolato all'estero tra persone fisiche.

#### Documento a bordo del veicolo

Nell'ambito della circolazione sul territorio nazionale, così per come contemplato dal più volte citato articolo 93, comma 1-ter, C.d.S., a bordo del veicolo concesso in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Secondo le indicazioni fornite dal dicastero dell'interno con circolare 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019, è da considerare valido qualsiasi documento purchè:

- sia redatto in lingua italiana (**compresa la copia del contratto di locazione a lungo termine**);
- sia sottoscritto dall'intestatario
- rechi l'indicazione dell'identità del locatario autorizzato alla circolazione (*sia esso persona fisica o giuridica*)
- contenga il titolo in base al quale la persona può disporre del veicolo (*ossia la locazione senza conducente*)
- rechi data certa antecedente dalla quale risulti il titolo del possesso (*ossia la locazione senza conducente nei confronti del soggetto individuato*).

Sempre secondo il dicastero dell'interno, non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale, potendo essere esibito anche in copia, purchè rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza della data certa che deve essere in originale e non in copia. L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purchè siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale e deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.

Da sottolineare la condizione secondo al quale, sempre a norma dell'articolo 93, comma 1-ter, C.d.S., in mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente, con ovvie conseguenze e responsabilità solidali derivanti dal novellato articolo 196 C.d.S.

Nel caso in cui sul documento di circolazione del veicolo siano indicati: il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e la durata, esso è certamente idoneo a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero. A tal proposito, a titolo di puro esempio, si evidenzia quanto può essere ricavato dalla semplice decodifica dei codici

armonizzati unionali presenti nella carta di circolazione:

#### Direttiva 2003/127/CE codice armonizzato C.4



Dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione:

- a) è il proprietario del veicolo
- b) non è il proprietario del veicolo
- c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo

#### Chi può condurre il veicolo in locazione senza conducente?

Per il veicolo concesso in locazione senza conducente il locatario (persona fisica o giuridica) indicato nel documento può essere persona diversa da quella che lo conduce materialmente.

Purchè con posizione documentata, il veicolo può essere condotto:

- da un familiare;
- un dipendente;
- un collaboratore;

tuttavia, senza il permesso dell'intestatario estero il veicolo locato non può essere:

- concesso in sublocazione dal locatario residente in Italia;
- dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso contenuto nell'atto.

#### Accertamenti in ambito U.E. e Paesi assimilati

Come già ampiamente descritto nei precedenti articoli relativi ai veicoli concessi in leasing ed in comodato (ne il Centauro n. 222 e n. 223), grazie al mercato unico dell'U.E. è aumentato il numero di società che si sono sviluppate al di là delle frontiere nazionali. Dal giugno 2017 i registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell'Unione sono interconnessi e consultabili. Nell'ultimo decennio, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha aperto alle imprese la possibilità di costituirsi in uno Stato membro e di esercitare la propria attività, in tutto o in parte, in un altro Stato membro. Il termine "registro delle imprese" comprende i registri commerciali nazionali, quelli delle società e qualunque altro registro che contenga informazioni sulle società e le metta a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2009/101/CE. Sicché, per verificare l'effettiva esistenza dell'impresa stabilita in uno Stato membro dell'U.E., ma anche in Islanda, Liechtenstein

e Norvegia, basterà accedere al portale europeo della giustizia "European Justice".

**Sanzioni**

All'atto del controllo, in assenza del documento attestante la legittimità di utilizzo del veicolo in asserita locazione senza conducente, si procederà considerando il veicolo in disponibilità del conducente che sarà considerato obbligato in solido delle violazioni e, ove non potrà provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla guida, sarà ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 93 comma 7-ter C.d.S., che prevede:

- la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 250 ad euro 1.000
- la **sanzione accessoria del fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.** fino all'esibizione del documento o comunque per 60 giorni
- l'**intimazione ad esibire il documento** non presente a bordo entro il termine di trenta giorni ex art. 93 comma 7-ter)
- se il documento non viene esibito entro il termine di 30 gg, si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3, C.d.S. (da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Si consideri che:

- trattandosi di veicolo registrato all'estero è sempre ammesso il pagamento nelle mani dell'agente accerta-

tore ex art. 207 C.d.S.;

- qualora non avvenga il pagamento, ovvero non sia corrisposta la cauzione, il veicolo è fatto trasportare presso un custode ove permarrà in stato di fermo ex art. 214 C.d.S.

Qualora, nel novero dell'accertamento emerga che l'impresa stabilita all'estero che conferisce il veicolo in locazione senza conducente ha sede effettiva in Italia, ed il conducente è residente nel nostro Paese da oltre 60 giorni, è pacifico il venir meno della deroga di cui all'art. 93, comma 1-ter, sicché non è richiesta l'esibizione del documento che deve essere a bordo del veicolo, ed a carico del conducente troverà piena applicazione il regime sanzionatorio di cui all'articolo 93, comma 7-bis, C.d.S.

Queste, nello scenario operativo del controllo stradale, schiusosi all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, alcune brevi note e suggerimenti in ordine ai possibili accertamenti esperibili nell'immediato, al fine di aver contezza circa l'effettiva esistenza della persona giuridica stabilita oltre confine che pone in locazione senza conducente il veicolo estero al residente in Italia.

**\* Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
Sezione di P.G. presso Procura della Repubblica**

**\*\* Consulente ed esperto internazionale  
già Ispettore Superiore della Polizia di Stato**

Principali riferimenti normativi	Bibliografia
Circ. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 04.06.2019	R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei cittadini unionali e stranieri" Maggioli Modulgrafica
Circ. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019	R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei conducenti unionali e stranieri" Maggioli Modulgrafica
L. 1° dicembre 2018, n. 132	R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei veicoli unionali e stranieri" Maggioli Modulgrafica
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113	R. Chianca - G. Fazzolari "La copertura assicurativa dei veicoli con targa estera" Fondazione ASAPS S.U.
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.	R. Chianca - G. Fazzolari "Veicolo estero concesso in comodato Disciplina del comodato, documenti a bordo del veicolo, accertamenti, sanzioni" ne "il Centauro" n. 223
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.	R. Chianca - G. Fazzolari "Veicolo estero concesso in leasing Esercizio della locazione finanziaria, documenti a bordo del veicolo, accertamenti" ne "il Centauro" n. 222
Direttiva 2017/1132/UE	R. Chianca - G. Fazzolari - "Veicoli con immatricolazione temporanea estera... è applicabile l'art. 93/1-bis?" ne "il Centauro" n. 219
Direttiva 2003/127/CE	R. Chianca - G. Fazzolari - "Veicoli con targa estera circolanti in Italia" ne il Centauro n. 217
Direttiva 1999/37/CE	R. Chianca - G. Fazzolari - "Circolazione dei veicoli esteri - Forse c'è qualche problema da risolvere e al più presto" ne "il Centauro" n. 212
Regolamento (UE) 2015/884	R. Chianca - G. Fazzolari - "Veicoli con targa estera - Riformati gli articoli 93 e 132 del C.d.S. Cosa cambia veramente .. e cosa rimane invariato" www.asaps.it
Direttiva 2012/17/UE	
Direttiva 2009/101/CE	

*Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.*